

— Secondo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova (ai punti 33-37 della sentenza impugnata), poiché il TFP non trova alcun supporto nel fascicolo per concludere, al punto 35 della sentenza impugnata, che «l'APN non ha tenuto affatto conto della certificazione dei funzionari nell'ambito dello scrutinio per merito comparativo dei medesimi prima di redigere l'elenco dei funzionari di grado AST 8 promossi nel grado AST 9 per l'esercizio di promozione 2010».

**Ricorso proposto il 12 aprile 2012 — Peri/UAMI (Forma di un tenditore a vite)**

(Causa T-171/12)

(2012/C 184/32)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Peri GmbH (Weißenhorn, Germania) (rappresentante: avv. J. Dönch)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 gennaio 2012, procedimento R 1209/2011-1;

— condannare l'UAMI alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio tridimensionale che si presenta nella forma di un tenditore a vite, per prodotti delle classi 6 e 19 — domanda n. 9 462 078

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) ed e), punti i) e ii), del regolamento n. 207/2009

**Ricorso proposto il 17 aprile 2012 — Syrian Lebanese Commercial Bank/Consiglio**

(Causa T-174/12)

(2012/C 184/33)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Syrian Lebanese Commercial Bank S.A. L. (Beirut, Libano) (rappresentanti: avv.ti P. Vanderveeren, L. Defalque e T. Bontinck)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare l'articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 55/2012 del Consiglio del 23 gennaio 2012 ed il punto 27 dell'allegato a tale regolamento nella parte in cui la ricorrente è inserita nell'allegato II del regolamento n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012;

— annullare l'articolo 1 della decisione di esecuzione 2012/37/PESC ed il punto 27 dell'allegato a tale decisione nella parte in cui la ricorrente è inserita nell'allegato II della decisione 2011/273;

— annullare, se necessario, la lettera — decisione del Consiglio del 24 gennaio 2012;

— condannare il Consiglio alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1) Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda l'implicazione della ricorrente nel finanziamento del regime siriano, dal momento che il Consiglio non ha apportato, precedentemente ovvero successivamente all'adozione degli atti impugnati, la prova della partecipazione della parte ricorrente al finanziamento di tale regime.

2) Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un equo processo e ad una tutela giurisdizionale effettiva dovuta all'assenza di contraddittorio nel corso del procedimento di adozione degli atti impugnati ed al rifiuto implicito del Consiglio di produrre gli elementi di prova a sostegno della natura e dell'entità della sanzione.